



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 200 DEL 17/11/2022

OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2243/2022. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE.

L'anno duemilaventidue addi diciassette del mese di novembre alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

| | | |
|--------------------|--------------------------|----------|
| GARDONI ALESSANDRO | SINDACO | Presente |
| DAL FORNO MARCO | VICE SINDACO - ASSESSORE | Presente |
| BIGAGNOLI BRUNA | ASSESSORE | Presente |
| REMELLI ALESSANDRO | ASSESSORE | Presente |
| PAON VERONICA | ASSESSORE | Presente |
| BENINI FRANCA | ASSESSORE | Presente |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2243/2022. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2243/2022. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 2243/2022. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSO IN CASSAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 2.4.2014 è stato notificato al Comune di Valeggio sul Mincio atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Verona promosso dal Sigg.ri Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana e Tebaldi Emanuela residenti rispettivamente a Valeggio sul Mincio via del Garda 3/1 via del Garda 3/3 e a Zurigo Weinbergstrasse 73, contro il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del sindaco pro tempore per accertare e dichiarare il diritto dei Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile sito in Salionze Via del Garda n. 3 ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione delle tubazioni degli scarichi delle acque piovane e sorgive (acque bianche) e per l'effetto condannare il Comune di Valeggio sul Mincio in persona del Sindaco pro tempore a risarcire ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., i Sigg.ri Tebaldi/Saglia quali proprietari dell'immobile dei quo tutti i danni subiti dalla loro proprietà a causa e in conseguenza dell'evento di cui è causa nella misura e mediante il pagamento di Euro 108.377,38, oltre a rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata dalla richiesta (Luglio 2010) fino al completo saldo o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa in caso di opposizione anche a mezzo di espletanda C.T.U.;

PRESO ATTO che all'epoca dei fatti il Comune di Valeggio sul Mincio era assicurato per la RCT/RCO con la Compagnia di assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni alla quale, a mezzo del proprio Broker AON, ai sensi dell'art. 18 della polizza n. 2009/03/2033195 è stato tempestivamente inoltrato l'atto di citazione, affinché la Società assumesse la gestione della vertenza, designando un proprio legale;

CONSIDERATO che la Compagnia dopo numerosi solleciti dal parte del Broker Aon in data 10.6.2014 rispondeva di non poter assumere la vertenza in quanto esaminato il sinistro rilevava che la questione aveva implicazioni che esulavano dalla copertura assicurativa;

VISTA la determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali con la quale si ravvisava l'opportunità di costituirsi nel giudizio civile di cui sopra e si nominava l'Avvocato Poggi di Verona quale legale di fiducia dell'Ente, impegnando la relativa spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 10/07/2014 con la quale si prendeva atto della determinazione n. 54/A del 03/07/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali e della relativa costituzione in giudizio dell'Ente;

RICHIAMATA la sentenza n. 2549/2019 pubblicata il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE che:

- a. Accerta la responsabilità ex art. 2051 cc del Comune di Valeggio sul Mincio nella causazione del danno patrimoniale subito da parte attrice.
- b. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per danno emergente per il complessivo importo, già aumentato di interessi e rivalutazione, di euro 19.761,58 , oltre IVA, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- c. Condanna parte convenuta al risarcimento a parte attrice del danno patrimoniale per lucro cessante, al pagamento del complessivo importo, già aumentato degli interessi e della rivalutazione, di euro 73.000,00 oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
- d. Rigetta la domanda di manleva avanzata da parte convenuta.
- e. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre a euro 660,00 di spese documentate, al contributo forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA.
- f. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di euro 13.430,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
- g. Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico di parte convenuta con conseguente restituzione alle altre parti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo;

VISTA la deliberazione C.C. n. 101 del 28/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale, preso atto della sopra menzionata sentenza, veniva riconosciuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lettera a) il debito fuori bilancio per complessivi Euro 142.092,31, importo presunto, non conoscendo l'importo delle spese di CTU, liquidate con Decreto dal Giudice;

VISTA la determinazione n. 926 del 17/12/2019 con la quale, in forza della sentenza n. 2549/2019 pubblicata

il 19/11/2019 RG n. 4112/2014 Repert. n. 5168/2019 del 19/11/2019 del TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA - PRIMA SEZIONE CIVILE, sopra richiamata e della deliberazione C.C. n. 101 del 28/11/2019, con la quale, preso atto della sopra menzionata sentenza, veniva riconosciuto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 comma 1 lettera a) il debito fuori bilancio per complessivi Euro 142.092,31, importo presunto, non conoscendo l'importo delle spese di CTU, liquidate con Decreto dal Giudice, si procedeva all'impegno della somma complessiva di Euro 140.168,91, dovuta, per Euro 120.572,93, sulla base dei conteggi in premessa effettuati, ai sigg.ri Tebaldi/Saglia a titolo di danno emergente, lucro cessante e rimborso spese legali e di CTU e per Euro 19.595,98 a favore della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni, a titolo di rimborso spese legali e autorizzato l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento dell'importo di Euro 120.572,93 a favore di Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela mediante accredito del relativo importo sul conto corrente comunicato;

CONSIDERATO che il Comune di Valeggio sul Mincio ha proposto appello presso la Corte d'Appello di Venezia per la riforma della succitata sentenza;

DATO ATTO che la Corte d'Appello di Venezia – Sezione IV Civile - con sentenza n. 2243/2022, pronunciata in data 7/7/2022, ha statuito quanto segue:

“La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così statuisce:

1) in parziale riforma della sentenza n.2549/2019 del Tribunale di Verona, pubblicata il 19.11.2019 e notificata il 05.12.2019 limitatamente al secondo motivo, 2) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a corrispondere complessivamente agli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela la somma di € 24.000,00 a titolo di danno derivante da lucro cessante oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 3) CONDANNA gli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela a restituire al Comune di Valeggio sul Mincio la somma di € 49.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo, fermo il resto;

4) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a rifondere a Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela i 2/3 delle spese dei due gradi che liquida, per l'intero, in € 4.520,00, di cui € 660,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 5.880,00, di cui 777,00 per esborsi, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali e gli accessori di legge; compensa la rimanente quota;

5) condanna il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di Euro 5.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”;

Considerato che, in conseguenza di tale sentenza i sigg. Tebaldi/Saglia, sono tenuti a pagare al Comune di Valeggio l'importo complessivo di Euro 60.276,52, di cui 48.651,26 per capitale e interessi relativamente alla voce lucro cessante, Euro 10.654,26 a titolo rimborso spese e competenze liquidate in sentenza oltre interessi, ed Euro 971,00 per rimborso di 1/3 dell'imposta di registro versata dal Comune sulla sentenza di primo grado;

Preso atto che la sentenza in parola passerà in giudicato nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione o di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, ad oggi non avvenuta;

Dato atto che è stata formulata, attraverso il legale dell'Ente, una proposta alle controparti in forza della quale il Comune rinunciarebbe alla presentazione del ricorso in Cassazione per la riforma della condanna al pagamento della parte "equitativa" del danno da lucro cessante, che considera ingiusto e, comunque, non dovuto in quanto non provato il relativo intero danno, a condizione che, a loro volta, anch'essi rinuncino a proporre ricorso in Cassazione per la riforma della condanna alla restituzione al Comune della somma di Euro 49.000,00 oltre interessi e alla tenuta a proprio carico della quota del terzo delle spese di lite;

Dato atto che i convenuti hanno comunicato, attraverso il proprio legale, la disponibilità a chiudere definitivamente la vertenza con accettazione espressa della Sentenza di Appello, rinunciando a propria volta, a proporre ricorso in Cassazione;

Ritenuto di assumere idonee determinazioni in merito all'interesse dell'Amministrazione a chiudere la vertenza, rinunciando a proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza de qua, acquisito in merito anche il parere dell'Avvocato Zuniga, difensore dell'Ente in grado d'appello;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

DELIBERA

1. Di prendere atto della sentenza n. 2243/2022 decisa in data 7/7/2022, che ha statuito quanto segue:

“La Corte d’Appello di Venezia, Sezione IV Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede:

- 1) in parziale riforma della sentenza n.2549/2019 del Tribunale di Verona, pubblicata il 19.11.2019 e notificata il 05.12.2019 limitatamente al secondo motivo,
 - 2) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a corrispondere complessivamente agli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela la somma di € 24.000,00 a titolo di danno derivante da lucro cessante oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
 - 3) CONDANNA gli appellati Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela a restituire al Comune di Valeggio sul Mincio la somma di € 49.000,00 oltre interessi dal pagamento al saldo, fermo il resto;
 - 4) CONDANNA il Comune di Valeggio sul Mincio a rifondere a Tebaldi Alessandro, Saglia Eliana, Tebaldi Emanuela i 2/3 delle spese dei due gradi che liquida, per l’intero, in € 4.520,00, di cui € 660,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 5.880,00, di cui 777,00 per esborsi, per il presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali e gli accessori di legge; compensa la rimanente quota;
 - 5) condanna il Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata liquidate nel complessivo importo di Euro 5.800,00, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA”.
2. Di manifestare la volontà di chiudere definitivamente la vertenza in parola, tenuto anche conto della disponibilità delle controparti di accettare espressamente la Sentenza di Appello, rinunciando a propria volta, a proporre ricorso in Cassazione e, di conseguenza, di non proporre ricorso al giudice di legittimità di ultima istanza avverso la predetta sentenza, anche considerando quanto scritto nella nota dell’11 novembre 2022 dal legale incaricato dal Comune.
 3. Di dare atto che, relativamente alla condanna del Comune di Valeggio sul Mincio al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata Reale Mutua Assicurazioni (punto 5 del dispositivo della sentenza), si provvederà alla loro liquidazione previo riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio, così come previsto dall’art. 194 co. 1 lettera a) del TUEL.
 4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, onde procedere tempestivamente alla comunicazione della decisione al legale di controparte.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO